

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

Carrara, 29 aprile 2013
DL/

- 1 -

“LINEA DURA CONTRO I DOCUMENTI FALSI”

Sotto il titolo qui sopra richiamato tra virgolette Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2013 dà notizia che con Direttiva n. 117/2012 l' Agenzia delle Entrate ha invitato i propri Uffici ad applicare il D. Lgs 74/2000, secondo il quale è sanzionabile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni chi, nelle dichiarazioni annuali per iva e/o imposte dirette, indica *elementi passivi fittizi* utilizzando *fatture o altri documenti non corrispondenti al vero*: prestazioni mai effettuate, oppure effettuate a soggetto diverso da colui che poi le dichiara, o infine effettuate ma per corrispettivo inferiore a quanto riportato nella fattura o documento. Non si sta quindi parlando di documenti “alterati” – ché allora c' è innegabilmente *colpa* - ma di documenti “falsi” all' origine.

E sono nel mirino, in particolare, le schede carburanti, le spese mediche e le certificazioni di interessi sui mutui.

L' iniziativa solleva diverse perplessità. Intanto è lecito domandarsi se tanta specifica attenzione e durezza siano opportune nel momento stesso in cui – a partire dal Presidente della Repubblica – si enumerano ogni giorno i problemi reali del Paese, tra i quali, non proprio all' ultimo posto, un Fisco esoso e percepito in generale come ostile.

Sembra inoltre improbabile che per comprimere in modo significativo una dichiarazione dei redditi si debba ricorrere a ricevute mediche fasulle, atteso che il “risparmio” d' imposta per ogni 1.000 euro di questi costi è - al massimo - di 80 euro circa. E bisogna tra l' altro trovare medici compiacenti. Alla stessa maniera appare incredibile che un Istituto di credito si presti a rilasciare dichiarazioni con interessi superiori al vero (si ricorda che non stiamo parlando di documenti “alterati”, ma di documenti “falsi” all' origine).

Per le schede carburanti la questione è diversa, intanto perché – a differenza delle altre spese appena commentate – esse riguardano soggetti iva; e poi perché sono documenti “autoprodotti”, formati cioè dallo stesso soggetto che li contabilizza tra i costi detraibili.

Non riuscendo a credere che ci si esponga a censure riportando sulla scheda un chilometraggio differente rispetto a quello fornito dalla strumentazione del veicolo; considerato inoltre che la detrazione fiscale per le autovetture è assai modesta, per non dire irrilevante; il rigore dell' Agenzia delle Entrate appare in qualche modo eccessivo. Soprattutto perché si rischia di vedere i Verificatori concentrarsi puntigliosamente sulla congruità e coerenza dei consumi mensili, sul controllo che le date di fornitura non coincidano con giorni di chiusura del distributore (l' errore è sempre in agguato), sulla autenticità delle firme del benzinaio (spesso un ghirigoro indecifrabile). Ed una loro censura porta automaticamente il contribuente davanti al Magistrato.

Ma l' "iniquità" del provvedimento sta soprattutto nel fatto che per il compimento del reato non c' è una soglia minima. Per cui – come osserva Il Sole 24 Ore in una nota di commento dell' articolo richiamato – l' evasore totale che omette di presentare la dichiarazione dei redditi rischia il carcere fino a tre anni solo se l' imposta evasa supera i 30.000 euro. Mentre per poche centinaia di euro di carburante segnati in più la carcerazione può arrivare addirittura a sei anni.

- 2 -

VISITE MEDICHE: IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Secondo un parere casualmente rilevato in Internet le fatture mediche prive di bollo fin dall' origine, essendo irregolari, sarebbero indetraibili. Ciò non è giuridicamente vero, ma alla fine questo è comunque il probabile risultato. In effetti:

- a) le fatture rilasciate dal medico sono esenti da iva e scontano perciò l' imposta di bollo (1,82 euro fissi);
- b) in forza del D.P.R. 642/1972 il bollo va applicato sulla fattura subito al momento della sua emissione, a meno che
- c) il ricevente non provveda a presentare la fattura irregolare alla Agenzia delle Entrate (che poi applicherà al solo medico una sanzione da 100 a 500 volte l' ammontare del bollo mancante);
- d) se non si segue la procedura sub c) la eventuale tardività – sanzionabile però in capo all' utilizzatore e non più al medico - è attestata dalla data della marca apposta, se successiva a quella di *emissione* della fattura ⁽¹⁾; e comunque
- e) nessuna disposizione di legge impedisce la deduzione – nel mod. Unico - della fattura senza bollo o con bollo "tardivo"; però
- f) l' Agenzia delle Entrate potrebbe voler successivamente controllare le partite dedotte; ed allora
- g) la sanzione di cui alla lett. c) per il documento irregolare costerebbe da un minimo di 182 euro (100 volte) ad un massimo di 910 (500 volte) ⁽²⁾; ma al contempo

¹ La data di emissione sarebbe in effetti quella in cui il documento è spedito o materialmente consegnato al cliente. In teoria ciò potrebbe verificarsi a distanza anche di giorni dalla data di formazione (o compilazione) del documento. Ma sarebbe difficile da dimostrare.

² E' assai dubbio che – non avendo assolto l' obbligo di denuncia di cui alla lett. c) e magari quello di un bollo di poco tardivo – il contribuente venga poi "premiato", quando scoperto, con l' abbattimento delle sanzioni stesse ad 1/6.

- h) la mancata esibizione della fattura, rendendo indetraibile la spesa in assenza di idonea documentazione, comporterebbe il recupero a reddito del corrispondente importo;
- i) con obbligo di pagare una maggiore imposta, insieme a sanzioni da una a due volte l' imposta stessa; così che alla fine
- j) gli oneri sub g) o alternativamente sub i) sono in pratica tali da scoraggiare del tutto l' indicazione in Unico delle fatture irregolari a causa del bollo.

Si può quindi concludere che, pur non sussistendo un divieto legale, è probabilmente preferibile non portare in detrazione dal reddito le fatture mediche prive di bollo o con bollo tardivamente apposto.

* * * *

Rimaniamo comunque a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione inviamo cordiali saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIRC/SOCIR/POR